

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2009 del 20/04/2023
Oggetto	Procedimento MO07A0079 (7044/S). GHIDONI srl. Rinnovo di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (Mo) ad uso irrigazione di area verde aziendale.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2079 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti APRILE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO07A0079 (7044/S). GHIDONI srl. Rinnovo di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (Mo) ad uso irrigazione di area verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione regionale n. 2537 del 10/03/2008, valida fino al 10/03/2013, con la quale è stata rilasciata alla ditta GHIDONI srl (C.F. 02802430369) la concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (MO), mediante un pozzo su terreno di proprietà della ditta richiedente, contraddistinto dal foglio 61 mappale 416 del N.C.T. e utilizzato per uso irrigazione di area verde aziendale, con portata massima d'esercizio pari a 1 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 3 mc/anno;

RICEVUTA, con nota prot. n. PG/2013/0007709 del 11/01/2013, da parte di GHIDONI srl, la domanda di rinnovo della sopra citata concessione entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, il richiedente ha potuto continuare ad esercitare legittimamente il prelievo;

DATO ATTO che, nell'ambito dell'iter istruttorio collegato al rilascio della suddetta determinazione regionale, è stato acquisito con nota n. 60857 del 03/03/2008 il parere favorevole da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

RITENUTO, visto il tempo intercorso dal parere sopra citato, di valutare la derivazione anche con il metodo ERA, ai sensi della "Direttiva derivazioni", ed essendo risultata in "REPULSIONE" essa è tuttavia da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano vista la durata della concessione (5 anni) e l'estrema esiguità del quantitativo massimo prelevabile annualmente (3 mc);

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico", di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

VERIFICATO inoltre che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria;
- il 01/02/2023 € 105 come integrazione del deposito cauzionale rispetto a € 145 già versati il 06/08/2008, per un totale di **€ 250**;
- tutti i canoni per le annualità pregresse fino al 2023 compreso;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31.12.2027**;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile del procedimento in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro,

per quanto precede

DETERMINA

- **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, a GHIDONI srl (C.F. 02802430369) il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (MO), mediante un pozzo su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto dal foglio 61 mappale 416 del N.C.T. e utilizzato per uso irrigazione di area verde aziendale, con portata massima d'esercizio pari a 1 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 3 mc/anno;. Procedimento: MO18A0053 (7549/S). Procedimento MO07A0079 (7044/S);

- **di disporre** che il rinnovo della concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare già approvato con determinazione regionale n. 2537 del 10/03/2008, tranne gli art. 4-6-7-8, modificati come di seguito riportato:

- ART 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

- ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2023 è di € 189,90.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

- ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250, già interamente versati dal richiedente.

- ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

- **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

- **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

- **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni del SAC di Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.